



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Unità di missione strategica  
soprintendenza per i beni e le attività culturali  
Ufficio beni architettonici**

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

**T** +39 0461 496680

**F** +39 0461 496659

**pec** [umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it](mailto:umst.soprintendenza@pec.provincia.tn.it)

**@** [uff.tutelaconservazione@provincia.tn.it](mailto:uff.tutelaconservazione@provincia.tn.it)

Spett.le  
Comune di Tesero  
c.a. Sindaco Elena Ceschini  
[via interoperabilità PITre](#)

**P333/2024/25.6.1-2024-27/AB**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto:** immobile denominato ex Cassa Rurale, contraddistinto dalla p.ed. 545 in C.C. Tesero, Comune di Tesero.  
istanza di accertamento dell'interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta in data 09/01/2024 prot. n. 14574 relativa all'immobile denominato ex sede della Cassa Rurale, contraddistinto dalla p.ed. 545 in C.C. Tesero, si comunica quanto segue.

Si premette che il requisito temporale attestante la presunzione di culturalità del bene di cui al combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, è stato innalzato da cinquanta a settanta anni con D.L. n. 70 del 2011.

All'interno della Scheda di Verifica allegata all'istanza viene riportato che la realizzazione dell'edificio, risale al 1963 (licenza di costruire n. 1920 dd. 30/05/1963) e la particella in oggetto non è perciò soggetta alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, in quanto realizzata da meno di settanta anni.

Pertanto, con la presente, la scrivente Soprintendenza provvederà all'archiviazione dell'istanza, non di competenza.

Si rammenta che rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni relative alla tutela di eventuali beni di natura archeologica presenti nel sottosuolo dell'area sottoposta a verifica e non edificata, fermo restando quanto disposto dagli artt. 90 e 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.

e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Si porgono, con l'occasione, distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE  
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/AB/MP